L’AQUILA: RIACCESI FARI SU PROCESSO APPALTO CAMPOMIZZI, STATO E GIUDICI CITATI PER DANNI

10 Maggio 2023



L’AQUILA – Spunta una coda inattesa e clamorosa in riferimento a uno dei processi per truffa aggravata e turbativa d’asta più importanti del post sisma, quello riguardante l’appalto del valore di 11 milioni per i lavori di trasformazioni della ex caserma Campomizzi all’Aquila: uno dei due imprenditori, condannati in primo grado e poi assolti in appello, Enzo Romano Marinelli, ha chiesto i danni civili a Stato e giudici del tribunale aquilano dopo gli esiti rovinosi di quel verdetto per la sua azienda.

Questi i fatti. Il Tribunale condannò i due imprenditori Enzo Romano Marinelli e Ettore Barattelli rispettivamente a 2 anni e a un anno e mezzo di reclusione “per aver svolto lavori altrui compiendo una operazione truffaldina per ottenere un profitto illecito rappresentando come propria un’attività svolta da altro soggetto imprenditoriale”. Tutti gli altri gli imputati, per lo più dirigenti o funzionari del Provveditorato alle opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, furono assolti.

Ci furono ripercussioni enormi per i due accusati visto che Barattelli si dimise dalla presidenza di Ance provinciale mentre Marinelli ebbe un tracollo per la sua pur avviata azienda.
Due anni dopo, nel febbraio 2020, i due furono assolti in appello con formula piena, ma i danni civili del precedente verdetto si erano già prodotti. Almeno per Marinelli.
La novità è questa: Marinelli, con una decisione certamente rara, ha citato per danni la Presidenza del Consiglio dei Ministri chiedendo di dichiarare la responsabilità civile (per violazione manifesta della legge e travisamento di prove) dei tre magistrati che in primo grado formarono il collegio giudicante.

La legge sulla responsabilità dei giudici prevede che in caso di “errores in iudicando” è lo Stato a doversene far carico. Una norma (a prescindere da questo caso) ritenuta da alcuni giuristi discutibile, in quanto esclude l’ammissibilità di una responsabilità diretta dei magistrati.

Il giudizio, con contestazioni tutte da provare, pende al tribunale di Campobasso competente per territorio ed è stato avviato dall’avvocato Filippo Scopano, il quale non ha indicato il quantum risarcitorio lasciandolo, in caso di condanna, alle valutazioni del collegio. Si tratterebbe, ovviamente, di somme importanti.

Ecco una sintesi delle vicende che hanno determinato l'iniziativa di Marinelli.
Dopo il gravissimo evento sismico del 6 aprile 2009, Romano Marinelli aveva fondato con altri imprenditori il Consorzio Federico II, al fine di contribuire alla ricostruzione della sua città. Attraverso una procedura derogatoria negoziata (e secondo il criterio della "somma urgenza" previsto dalle norme emergenziali di fonte governativa) il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche affidò a una società consorziata, la Marinelli ed Equizi srl, i lavori di trasformazione della Caserma "Campomizzi" in alloggi per migliaia di cittadini terremotati.

Tuttavia, ad avviso della Procura, l'imprenditore era intervenuto (insieme ad Ettore Barattelli) "in modo anomalo" nella procedura di aggiudicazione dei lavori, allo scopo di ottenere con certezza l'affidamento dei medesimi.

Seguì, come noto, la condanna per i due imprenditori per il reato di cui all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) e poi l'assoluzione definitiva in appello.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'avv. Scopano ha sostenuto che, con riferimento al reato di turbativa d'asta – estinto per prescrizione, ma ritenuto dal Tribunale provato e da questo definito "quale vicenda fondamentale, in quanto origine di tutto lo sviluppo successivo del processo" tale da orientare anche la pronuncia relativa all'accusa di truffa aggravata – la Corte d'appello ha accertato l'irrilevanza degli elementi probatori valorizzati in primo grado, affermando che il quadro indiziario a carico dell'imputato non rispondeva a nessuno dei criteri legali "di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p., apparendo anzi del tutto inconsistente".

In sostanza gli indizi sui quali il tribunale aquilano aveva articolato la sua tesi accusatoria non erano ne' gravi, ne' precisi ne' concordanti.

"Al riguardo", si legge nell'atto di citazione, "la Corte d'Appello ha evidenziato che il Tribunale, senza in alcun modo spiegare attraverso quali condotte integranti il reato contestato (doni, promesse, collusioni) si sarebbe concretizzata la turbativa di gara, aveva valorizzato elementi d'accusa inadeguati a fondare un giudizio di colpevolezza e consistenti, a giudizio della Corte, "in congetture e travisamento di elementi di prova".

In particolare il Tribunale aveva ritenuto dimostrativo dell'illecita manipolazione della gara un incontro istituzionale avvenuto dopo il sisma a Palazzo Chigi. Ma si sarebbe trattato di un fatto non rilevante visto che in quella circostanza Barattelli e altri imprenditori si erano confrontati con Gianni Letta (Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio) al solo scopo di trattare la questione emergenziale conseguente a un terremoto devastante.

Queste erronee valutazioni, a parere del difensore, avevano indotto il Tribunale a ritenere che Marinelli avesse avviato il cantiere presso la caserma ancor prima dell'affidamento dei lavori, così dimostrando di avere la certezza preventiva dell'assegnazione. Tuttavia vi è prova che il primo accesso (come risultante dai registri della porta carraia) avvenne successivamente alla data di aggiudicazione dei lavori.

Infine, a giudizio del Tribunale, Marinelli e Barattelli avevano dichiarato in modo fraudolento di aver eseguito lavori (alla mensa-cucina e alle coperture della caserma "Campomizzi") che erano stati i svolti da altra impresa subappaltatrice, con conseguente duplicazione di fatture.

Al riguardo l'avv. Scopano ha sostenuto che tale ricostruzione era stata il risultato di valutazioni dei consulenti del Pm che il Tribunale aveva recepito in modo passivo e acritico e che la Corte d'Appello ha giudicato "palesemente erronee", nonchè viziate da "inadeguatezza e superficialità".

In conclusione avrebbe dovuto escludersi – già all'esito del processo di primo grado – il conseguimento di un profitto illecito e la sussistenza di un danno a carico dello Stato ai sensi dell'art. 640 bis c.p., tenuto anche conto che nel Certificato di Collaudo era attestato che i lavori eseguiti dalla Marinelli ed Equizi S.r.l. erano pienamente conformi ai progetti e alle variazioni approvati, e che dal collaudatore era stata "riscontrata la regolarità della contabilità a seguito di apposita revisione tecnico-contabile".

I danni lamentati da Romano Marinelli (fondatore di una società leader, da decenni, nel settore dell'edilizia pubblica e privata) con pregiudizio della sua integrità psicofisica e il crollo rovinoso della sua immagine professionale (visto l'ampio risalto che i media di informazione regionale dettero alla notizia della condanna) sono le basi ulteriori su cui poggia l'iniziativa giudiziaria.

© 2026 Abruzzo Web Enfasi srl - Quotidiano digitale registrato presso il Tribunale dell'Aquila con decreto n°501 del 2 settembre 2003
Iscrizione al ROC n. 26362 - P.IVA 01812420667
Direttore responsabile Berardo Santilli